

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2 del 3 *Giugno* 2010

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI: Giancarlo Miele, Mario Abbruzzese, Carlo De Romanis, Isabella Rauti

OGGETTO: Modifiche alla deliberazione consiliare del 4 luglio 2001, n. 62 (modifiche alla delib. C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente Regolamento del Consiglio Regionale. Testo coordinato) e successive modifiche

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 4 LUGLIO 2001, N. 62 (MODIFICHE ALLA DELIB.C.R. 16 MAGGIO 1973, N. 198 CONCERNENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE. TESTO COORDINATO) E SUCCESSIVE MODIFICHE

G. TIBILE

Giuseppe Tibile

di iniziativa

Carlo De R...

C.B.E. ...

N. ABBRUZZESE

Nicola Abbruzzese

L. RAUTI

Luigi Rauti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata all Commissione *GIUNTA PER IL REGOLAMENTO*

Roma *3.7.2001*

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula ad interim
(Dott. Onoratio Orticello)

[Signature]

Il Consiglio regionale

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

Visto il testo coordinato del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto opportuno modificare le norme del Regolamento dei lavori relative ai gruppi consiliari, al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica e una migliore organizzazione interna del Consiglio;

DELIBERA

di approvare le modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio di cui all'allegato della presente deliberazione, che di essa costituisce parte integrante.

Giancarlo Pirelli
Massimo Murelli
Roberto Punt.



Art. 1

(Modifiche all'articolo 12 della Deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62)

1. L'articolo 12 della Delib. cons. n. 62/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Composizione e Presidente del gruppo)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Per costituire un gruppo occorre un numero minimo di tre consiglieri, salvo che il costituendo gruppo sia composto da consiglieri eletti nella stessa lista circoscrizionale.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta del Consiglio, i consiglieri comunicano al Presidente del Consiglio a quale gruppo appartengono, indicando il nome del presidente del proprio gruppo.
3. I consiglieri che non abbiano fatto la comunicazione di cui al comma 2 confluiscono nel gruppo misto.
4. I poteri di iniziativa in Aula dei presidenti dei gruppi spettano esclusivamente a presidenti di gruppi costituiti da almeno tre consiglieri, salvo diversa previsione regolamentare.
5. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento della propria composizione, la sostituzione o la temporanea supplenza del proprio presidente.
6. Ogni consigliere è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario. L'adesione da parte di un membro di commissione ad un gruppo diverso da quello originario ne comporta la decadenza dalla commissione.
7. Fatti salvi i gruppi costituiti da consiglieri eletti nella stessa lista circoscrizionale, quando i componenti dei gruppi si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a tre, il gruppo è dichiarato sciolto e i consiglieri che ne facevano parte comunicano al Presidente del Consiglio, entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento, a quale gruppo aderiscono. I consiglieri che non abbiano fatto la comunicazione confluiscono nel gruppo misto.
8. Ogni gruppo si dota di un proprio regolamento interno che è trasmesso all'Ufficio di presidenza.”

Giuseppe Muzio
Mario Muzio
Roberto Muzio

EDR

Art. 2
(Gruppo misto)

1. Dopo l'articolo 12 della Delib. cons. n. 62/2001e inserito il seguente:

“Art. 12 bis
(Gruppo misto)

1. I consiglieri appartenenti al gruppo misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare componenti politiche in seno ad esso a condizione che siano composte da almeno due unità o siano espressione di un partito o movimento politico rappresentato alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.

2. Nel caso in cui il gruppo misto non elegga il proprio presidente entro il termine indicato all'articolo 12, comma 2, le relative funzioni sono esercitate, con rotazione semestrale, dai componenti dello stesso gruppo, iniziando dal più anziano per elezione e, a parità, dal più anziano di età.

3. Ciascun consigliere del gruppo misto può dichiarare la propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza.”

Giancarlo Mele
Mauro Joffe
Isabella Neri

CADR

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giuseppe Di Biase
Michele Di Biase
Antonio Di Biase

Antonio Di Biase